

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

**recante approvazione del piano relativo alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale presentato dal Regno Unito**

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(92/46/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 90/495/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità in vista dell'eradicazione della necrosi ematopoietica infettiva dei salmonidi nella Comunità<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della suddetta decisione, gli Stati membri devono presentare un piano per determinare il tasso d'infezione in materia di necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e di setticemia emorragica virale (VHS) sul loro territorio;

considerando che, con lettera in data del 20 marzo 1991, il Regno Unito ha notificato alla Commissione il proprio piano;

considerando che, previo esame, detto piano si è rivelato conforme alla decisione 90/495/CEE, in particolare all'articolo 3;

considerando che, conseguentemente, sussistono le condizioni per la partecipazione finanziaria della Comunità previste all'articolo 7 della decisione 90/495/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

È approvato il piano, presentato dal Regno Unito, inteso a determinare il tasso d'infezione in materia di IHN e VHS sul suo territorio.

*Articolo 2*

A decorrere dal 1° ottobre 1991, il Regno Unito applica le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per dare esecuzione al piano di cui all'articolo 1.

*Articolo 3*

La partecipazione finanziaria della Comunità al piano presentato dal Regno Unito è fissata al 50 % delle spese di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 della decisione 90/495/CEE.

*Articolo 4*

La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa su presentazione dei documenti giustificativi.

*Articolo 5*

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 276 del 6. 10. 1990, pag. 37.